



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

CAPITOLATO SPECIALE

**per la fornitura di materiale elettorale e
stampati**

**per le elezioni comunali e circoscrizionali
del Comune di Trento
del 04/18 maggio 2025**

(condizioni particolari di contratto)

Servizio Servizi demografici e decentramento

Ufficio Coesione territoriale e Decentramento

Piazza di Fiera, 17 | 38122 Trento - tel. 0461 884239
coesioneterritoriale@pec.comune.trento.it
ufficio.decentramento@comune.trento.it

Comune di Trento

Sede legale: via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221 | tel. 0461 884111 | fax 0461 889370 | www.comune.trento.it



INDICE

- Art. 1 – Oggetto della fornitura
- Art. 2 – Durata della fornitura
- Art. 3 – Importo della fornitura
- Art. 4 – Caratteristiche della fornitura
- Art. 5 – Campionatura
- Art. 6 – Consegne
- Art. 7 – Precisazioni per la formulazione dell'offerta del materiale elettorale e stampati
- Art. 8 – Verifiche del contratto
- Art. 9 – Pagamenti
- Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 – Penalità in caso di mancato rispetto dei termini di consegna
- Art. 12 – Responsabilità dell'impresa
- Art. 13 – Tutela dei lavoratori dipendenti
- Art. 14 – Esecuzione in danno
- Art. 15 – Sicurezza
- Art. 16 – Risoluzione del contratto
- Art. 17 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 18 – Controversie
- Art. 19 – Rinvio a norme di diritto vigenti
- Art. 20 – Procedura di aggiudicazione
- Art. 21 – Verifica dei requisiti
- Art. 22 – Stipulazione del contratto
- Art. 23 – Trattamento dei dati

ALLEGATI:

Allegato "A" - Elenco materiale elettorale e stampati con descrizione tecnica.



Art. 1 – Oggetto della fornitura

Costituisce oggetto del presente Capitolato la fornitura e consegna di materiale elettorale e stampati per le elezioni comunali e circoscrizionali del Comune di Trento del 4/18 maggio 2025.

Art. 2 – Durata della fornitura

L'affidamento della fornitura di materiale elettorale e stampati avrà durata presumibilmente da marzo a maggio 2025.

A norma dell'art. 49, comma 7, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti l'Amministrazione si riserva di ordinare l'immediato avvio della fornitura prima della stipulazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 – Importo della fornitura

L'importo a base di gara per la fornitura di cui all'allegato "A", ammonta ad euro 110.000,00 IVA esclusa. Nell'offerta dovrà essere indicato il costo complessivo della fornitura, precisando altresì il costo della fornitura per il ballottaggio, al fine di permettere all'Amministrazione comunale di quantificare, nel caso di mancata effettuazione del medesimo, il costo del solo materiale fornito per il primo turno. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m., si riserva, qualora si renda necessario, una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo originario del contratto, alle condizioni originariamente previste.

L'importo della fornitura deve intendersi comprensivo di tutte le spese occorrenti per il trasporto e la consegna dei materiali, confezionati come verrà indicato nel prosieguo, nel luogo successivamente indicato dall'Amministrazione, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni ad essa inerenti, mantenendo invariati i prezzi e le altre condizioni di fornitura.

Art. 4 – Caratteristiche della fornitura

Tutti gli articoli richiesti dovranno essere di ottima qualità e rispondere alle caratteristiche tecniche e alle descrizioni riportate per ogni singola voce nel modulo dell'offerta economica. Il materiale dovrà essere esente da rischi per gli utilizzatori e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che tutto il materiale oggetto della fornitura sia esente da difetti di stampa costruttivi e vizi di qualsiasi tipo.

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da



assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione, ed il materiale usato dovrà essere conforme alla vigente normativa.

Con l'accettazione delle condizioni contenute nel presente Capitolato la ditta aggiudicataria garantisce la conformità dei prodotti offerti alle norme nazionali e comunitarie in materia.

Art. 5 – Campionatura

Le ditte invitate dovranno presentare un campione per ciascuno degli articoli contraddistinti dall'asterisco (*) nell'elenco materiale elettorale e stampati con descrizione tecnica (Allegato A).

I campioni dovranno essere aggiornati al Codice degli enti Locali della Reg. Autonoma T.A.A. approvato con L. reg. 3/05/2018 n. 2 e s.m. reperibile sul sito della Regione T.A.A. (www.regione.taa.it) e, per quanto riguarda il materiale per le elezioni circoscrizionali, anche al Regolamento del decentramento del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11.03.2015 n. 41 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 09.10.2024 n. 106 reperibile sul sito del Comune di Trento (www.comune.trento.it).

I campioni dovranno inoltre contenere l'individuazione logica e completa di tutte le operazioni del seggio elettorale, secondo le disposizioni di cui alla legislazione regionale in materia di elezioni amministrative e, in particolare, del Codice degli enti Locali della Reg. Autonoma T.A.A. approvato con L. Reg. 3/05/2018 n. 2 e s.m.e del Regolamento del decentramento del Comune di Trento.

I campioni non verranno restituiti.

Art. 6 – Consegne

La ditta aggiudicataria dovrà:

1. predisporre e recapitare le bozze di stampa in originale all'Ufficio Elettorale del Comune di Trento entro 4 giorni lavorativi dalla consegna, da parte del Comune, di eventuali campioni;
2. apportare tutte le eventuali modifiche necessarie e/o sostituire entro un giorno lavorativo dalla richiesta dell'Ufficio Elettorale, tutti gli stampati non conformi;
3. inviare un referente della ditta presso l'Ufficio Elettorale ogniqualvolta se ne presenti la necessità e comunque entro quattro ore dalla chiamata;
4. consegnare il materiale all'Ufficio Elettorale del Comune di Trento, Piazza di Fiera, 17 – 38122 Trento, a partire dal 15/03/2025 o comunque nei tempi che saranno comunicati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di ritardata o mancata consegna, anche di parte della fornitura, nei termini sopra previsti, l'Amministrazione provvederà presso altra ditta addebitando il prezzo della fornitura alla ditta inadempiente.

La ditta affidataria della fornitura dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva – firmata dal legale rappresentante – che i dati anagrafici dei candidati sui



manifesti (nome, cognome, luogo, data di nascita ed eventuale soprannome) delle 12 Circoscrizioni sono in tutto corrispondenti a quelli forniti dall'Ufficio elettorale del Comune.

Il giudizio sull'accettabilità o meno della fornitura è demandato al personale preposto al controllo/all'Ufficio Elettorale.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, ecc.).

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione comunale, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dei prodotti richiesti.

Qualora i materiali/prodotti risultassero difformi dai prodotti offerti o dai campioni presentati, il fornitore dovrà sostituire i prodotti forniti entro 5 giorni, con altri aventi i requisiti richiesti.

L'Amministrazione comunale non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Art. 7 – Precisazioni per la formulazione dell'offerta del materiale elettorale e stampati

Per la quantificazione dei costi della predisposizione dei manifesti dei candidati e degli eletti per ognuna delle dodici Circoscrizioni si rende noto che nelle elezioni amministrative del 2020 sono state presentate n. 149 liste dei consiglieri circoscrizionali mentre i candidati eletti sono risultati essere n. 150.

I dati anagrafici dei candidati dovranno essere riportati correttamente sui manifesti elettorali senza alcun errore.

Si ricorda al riguardo che il Consiglio di Stato – V sezione – con sentenza 5036 di data 8 settembre 2011 ha stabilito che gli errori su manifesti recanti le liste dei candidati alle elezioni – tanto se consistono in inesattezze sui dati identificativi dei candidati quanto se riguardano trascrizioni di nominativi diversi da quelli effettivi – determinano incertezza nella libera espressione del voto e l'effetto di tali errori si riflette sull'intero procedimento elettorale determinandone l'invalidità.

Nel caso di errori nei manifesti dei candidati delle 12 Circoscrizioni che comporteranno la ripetizione delle elezioni, verranno posti a carico della ditta tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa



dell'inadempimento stesso.

Art. 8 – Verifiche del contratto

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Servizio Servizi Demografici e decentramento il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Il Dirigente potrà delegare al Capo Ufficio Anagrafe ed Elettorale o ai suoi collaboratori il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 9 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per la presente fornitura avverrà in unica soluzione, su presentazione di regolare documentazione fiscale, entro il termine massimo di 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione del contratto o dal ricevimento della documentazione fiscale predetta se il ricevimento della stessa è successivo all'accertamento della corretta esecuzione del contratto. Ci si riserva il termine massimo di 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni per accertare la corretta esecuzione del contratto.

A partire dal 31 marzo 2015 per il pagamento il fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdL (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento con le modalità comunicate successivamente all'affidatario. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il codice CIG (codice identificativo di gara); il numero e la data dell'ordine di acquisto o della determina di affidamento e il codice univoco ufficio che saranno comunicati successivamente all'affidatario.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e



alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa sopracitata, l'Amministrazione comunale si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 11 – Penalità in caso di mancato rispetto dei termini di consegna

Per ogni giorno di ritardo, di tutto o parte della fornitura, il Comune si riserva la facoltà di applicare al fornitore una penale nella misura compresa fra 0,3‰ e 1‰ calcolata sull'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per inadempienze legate alla mancata consegna presso il luogo indicato dal committente ovvero in presenza di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato, diverse da quanto stabilito dal successivo art. 16, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'applicazione di una penale da euro 100,00 a euro 1.000,00 in rapporto alla gravità della non conformità.

Qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Le penali vengono notificate con contestazione scritta. Decorsi 5 giorni dal ricevimento delle stesse, senza osservazioni, le penali si intendono accettate.

Gli importi delle penali che dovessero essere applicati, saranno trattenuti direttamente dalle fatture in pagamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12 – Responsabilità dell'impresa

L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi connessi.

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Amministrazione, o a terzi per colpa sua o dei suoi dipendenti e collaboratori, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo; dovrà pertanto adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo del controllo.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori dipendenti

L'Impresa affidataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti



collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Prima di procedere ai pagamenti a favore dell'impresa appaltatrice, l'Amministrazione comunale verifica l'avvenuto versamento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di legge, in particolare in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'impresa, lo stesso responsabile del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto all'impresa stessa, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale delle forniture omesse dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa.

Art. 15 – Sicurezza

L'Amministrazione, in merito alla valutazione delle attività oggetto dell'affidamento che prevede la mera fornitura di beni, da atto che non si è riscontrata presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza); restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. I costi generali della sicurezza legati ai rischi propri dell'attività dell'impresa, dovranno essere



esplicitamente indicati in percentuale unitamente alla presentazione dell'offerta economica, utilizzando apposita dichiarazione.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 C.C., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- mancata sostituzione dei prodotti difformi rispetto a quelli offerti in sede di gara;
- ritardo di oltre 2 (due) giorni nella consegna (anche parziale) delle bozze di stampa;
- ritardo di oltre 2 (due) giorni per le eventuali modifiche richieste;
- difformità dei materiali/prodotti consegnati rispetto a quelli offerti riscontrata per oltre 3 (tre) volte;
- frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, indicati all'art. 13 del presente Capitolato;
- violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- infrazioni dell'impresa nell'esecuzione della fornitura tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di risoluzione all'impresa saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'impresa si applica il disposto O dal nuovo Codice dei contratti pubblici 36/2023.



Art. 18 – Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Trento.

Art. 19 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alla seguente normativa:

- Legge Provinciale n. 2/2016 e s.m.;
- Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento;
- D. Lgs. 36/2023 e s.m. (Codice dei Contratti);
- Codice Civile;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 20 – Procedura di aggiudicazione

L'affidamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso la richiesta di preventivo nell'ambito del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (Contracta) rivolta ad alcune ditte specializzate presenti sulla medesima piattaforma.

Si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione applicato.

Art. 21 – Verifica dei requisiti

L'Amministrazione, prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, procederà a compiere accertamenti relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio nei confronti del miglior offerente e del soggetto che segue in graduatoria al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 – 98, 100 e 52 co 1) del D.Lgs. 36/2023 e s.m., secondo lo schema di dichiarazione DGUE allegato al Disciplinare che verrà inoltrato ai soggetti come sopra individuati.

Qualora vengano accertate false dichiarazioni e/o la mancanza di qualche requisito tecnico degli articoli, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione all'impresa prima classificata; in tal caso è facoltà dell'Amministrazione provvedere all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

Il rilascio di falsa dichiarazione comporta inoltre la denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'applicazione di sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P. ora



A.N.AC.) che, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., in relazione alla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità medesima ai fini dell'esclusione, fino ad un anno, dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

Art. 22 – Stipulazione del contratto

Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma con i dati relativi alla migliore Offerta presentata dal fornitore abilitato dopo che l'Amministrazione ne avrà verificata la conformità a quanto richiesto.

Il contratto concluso e composto dall'Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione da parte dell'Amministrazione è disciplinato dalle condizioni generali previste da ANAC e dalle condizioni particolari indicate dall'Amministrazione.

Art. 23 – Trattamento dei dati

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/90 e dal D. Lgs n. 36/2023.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023. (Indicazioni dettagliate in materia di privacy ed esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito Internet comunale www.comune.trento.it).



Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679). Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che, titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: <http://comune.trento.it>); responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>); i dati vengono raccolti e trattati ai fini della stipulazione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo; la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ai sensi della normativa statale e provinciale in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023; leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 23/1990, n. 26/1990 e n. 2/2016); il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi di quanto disposto dalla normativa statale e provinciale in materia di contratti pubblici; i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati possono essere oggetto di diffusione e/o di trasferimento all'estero, qualora pubblicati in internet ai sensi della normativa statale e provinciale in materia di contratti pubblici e/o della normativa statale e regionale in materia di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013; legge della Regione Trentino Alto Adige n. 10/2014); il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della stipulazione del contratto. Non fornire i dati comporta impedire che si possa procedere alla stipulazione del contratto; i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; i diritti dell'interessato sono: richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; richiedere la portabilità dei dati; aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Frenez

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).